

Emergenza Covid-19 ♦ Update/30 ♦ 03.05.2020



Ultim'ora ⇒ On line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 Maggio 2020.

- ♦ **Regione Emilia Romagna: Ordinanze n. 73 del 28.04.2020 e n. 74 del 30.04.2020 che integrano quelle previste dal DPCM 26.04.2020 per la Fase 2 in vigore dal 4 Maggio 2020.**

Il D.P.C.M. del 26.04.2020 ha aggiornato le misure di contenimento del Coronavirus in vigore in tutto il Paese. In Emilia-Romagna le misure sono state integrate dalle due Ordinanze n. 73 del 28.04.2020 e 74 del 30.04.2020 del Presidente Bonaccini.

- ♦ **Ministero degli Interni: on line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 Maggio e la circolare ai Prefetti.**

Sul sito del Viminale è disponibile dalla serata del 3 Maggio il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti utilizzabile dal 4 Maggio. Inviata anche la Circolare ai Prefetti con le indicazioni per l'applicazione del DPCM e per i controlli.



► **Regione Emilia Romagna: Ordinanze n. 73 del 28.04.2020 e n. 74 del 30.04.2020 che integrano quelle previste dal DPCM 26.04.2020 per la Fase 2 in vigore dal 4 Maggio 2020.**



Il D.P.C.M. del 26.04.2020 (vedi nostro Update n. 29 del 27 Aprile 2020) ha **aggiornato** le

misure di contenimento del Coronavirus in vigore in tutto il Paese.

In Emilia-Romagna le misure sono state integrate dalle due Ordinanze n. 73 e 74/2020 del Presidente della Giunta. _____

Dopo la pubblicazione del DPCM 26.04.2020, la Regione Emilia Romagna ha provveduto ad emanare due ordinanze, con le quali:

- Al territorio della **provincia di Piacenza** vengono applicate le stesse disposizioni in vigore nel resto del territorio regionale: cessa dunque di essere "zona arancione".
- Il territorio della **Repubblica di San Marino**, ai fini della disciplina degli spostamenti individuali, va assimilato a quello della provincia di Rimini per gli spostamenti in ambito provinciale e a quello della Regione Emilia-Romagna per gli spostamenti in ambito regionale.

Di seguito riportiamo le disposizioni **in vigore DA LUNEDÌ 4 MAGGIO**, considerate le misure previste **SIA DAL DECRETO GOVERNATIVO, SIA DALLE ORDINANZE REGIONALI**.

ATTIVITA' PRODUTTIVE, INDUSTRIALI e COMMERCIALI

Possono ripartire tutte le imprese del **settore manifatturiero** e quelle dell'**edilizia e costruzioni**, oltre al **commercio all'ingrosso** funzionali ai due comparti.

- **Sono dunque sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali**, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 del DPCM 26.04.2020.
- **Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.**
- **Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità**, nonché **servizi essenziali** di cui alla [legge 12 giugno 1990, n. 146](#).
- **É sempre consentita** l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di **farmaci**, tecnologia sanitaria e **dispositivi medico-chirurgici**, nonché di **prodotti agricoli e alimentari**. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.
- **Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo condiviso** di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro **sottoscritto il 24 aprile 2020** fra il Governo e le parti sociali (allegato 6 del DPCM 26.04.2020), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 **nei cantieri**,

sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (allegato 7 del DPCM 26.04.2020) e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 **nel settore del trasporto e della logistica** sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 8 del DPCM 26.04.2020).

- **Per le attività produttive sospese è ammesso**, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di **attività di vigilanza**, attività conservative e di **manutenzione**, gestione dei **pagamenti**, nonché attività di **pulizia e sanificazione**.
- **È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti** in magazzino, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

- **Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità** (come indicati nell'allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020), sia nell'ambito degli esercizi commerciali di **vicinato**, sia nell'ambito della **media e grande distribuzione**, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
- **Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie**; deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- **Gli esercizi commerciali la cui attività non sia sospesa sono tenuti ad assicurare il rispetto delle misure indicate nell'allegato 5 del DPCM 26.04.2020.**

MERCATI

- **I mercati sono chiusi**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
- **In Emilia-Romagna sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati** con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati **a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune** anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26.04.2020, anche attraverso **misure che garantiscano il contingentamento e la vigilanza degli accessi**.

SPOSTAMENTI

- Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
- Gli spostamenti per situazioni di necessità (come fare la spesa) sono consentiti in forma individuale ed esclusivamente in ambito provinciale. I comuni confinanti tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi.
- È consentito spostarsi in ambito regionale per incontrare "congiunti", purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Il Governo ha chiarito che per "congiunti" si intendono i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
- È vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Ogni tipo di spostamento deve essere giustificato con l'apposita AUTOCERTIFICAZIONE.

MASCHERINE

- È obbligatorio sull'intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

▪ L'ordinanza regionale del 30 aprile rende obbligatorio l'uso della mascherina in Emilia-Romagna nei locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all'aperto, laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.

- Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

▪ Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

- L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie.

TRASPORTO PUBBLICO

Dal 4 maggio, i servizi di trasporto pubblico – su ferro e gomma - dovranno tenere conto della accresciuta domanda di mobilità, legata alla riapertura di parte delle attività produttive. In particolare, l'offerta del **servizio ferroviario** regionale dovrà essere aumentata del 50% rispetto a quella attuata fino al 3 maggio, attestandosi su un valore del 60% rispetto ai servizi effettuati nel periodo pre-emergenza.

La rimodulazione graduale dell'offerta dei servizi ferroviari e su gomma verrà costantemente monitorata per garantire adeguati livelli di servizio.

Allo stesso tempo, le società di trasporto dovranno predisporre adeguate misure per la sicurezza sanitaria, a partire dalla sanificazione e igienizzazione dei locali e dei mezzi di trasporto - almeno una volta al giorno - informando gli utenti sui corretti comportamenti da tenere. Più in generale: **dovranno essere adottate misure organizzative** per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale e ogni possibile forma di contatto nella salita e discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle stazioni, delle autostazioni, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa.

Sugli autobus sarà sospesa l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti e incentivata la vendita di biglietti con sistemi telematici e self-service; i passeggeri potranno salire e scendere sia dalla porta centrale che da quella posteriore, evitando il contatto tra chi sale e chi scende e saranno adottati accorgimenti per **la separazione della postazione di guida**.

SECONDE CASE, CAMPER, ROULOTTE, IMBARCAZIONI, VELIVOLI

- **In Emilia-Romagna è consentito raggiungere seconde case, camper, roulotte, imbarcazioni e velivoli di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione** necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene.
- **Lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio provinciale con obbligo di rientro in giornata** presso l'abitazione abituale.
- **È consentito altresì ai proprietari la possibilità di portare le imbarcazioni ai cantieri navali** per avviare le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri stessi.

SPORT, ATTIVITA' ALL'APERTO, PARCHI, SPIAGGE, EVENTI SPORTIVI, PALESTRE, CENTRI SPORTIVI E RICREATIVI, ALLENAMENTI ATLETI PROFESSIONISTI

Attenzione: resta vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.

▪ PARCHI E GIARDINI

È consentita la riapertura di parchi e giardini. L'accesso del pubblico è **condizionato** al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Il sindaco può disporre la temporanea chiusura delle aree in cui non sia possibile garantire la sicurezza. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono **chiuso**.

▪ **SPORT INDIVIDUALE**

È consentito svolgere individualmente attività sportiva o motoria all'aperto (come per esempio ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l'arco, equitazione) rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

E' consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale.

I minori o le persone non completamente autosufficienti possono svolgere le attività **con un accompagnatore**.

Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.

▪ **EVENTI E COMPETIZIONI**

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

▪ **PALESTRE E CENTRI**

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), **centri culturali, centri sociali, centri ricreativi**.

▪ **ALLENAMENTI DEGLI ATLETI**

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – **riconosciuti di interesse nazionale** dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, **sia per gli atleti di discipline sportive individuali che non individuali**.

▪ **SCI**

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

▪ **SPIAGGE**

Sono interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o liberi, ivi compresi la battigia. In base alle ultime due ordinanze regionali, **sono invece consentiti i lavori di ristabilimento e manutenzione degli stabilimenti balneari e degli arenili utili alla ripartenza**.

RISTORAZIONE, BAR, ASPORTO

⇒ Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

⇒ È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

⇒ Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.

⇒ Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

ORTI

È consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all'interno di orti urbani e comunali.

Tali attività potranno avvenire esclusivamente all'interno della propria provincia di residenza.

ANIMALI

In Emilia-Romagna è consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone e comunque in totale sicurezza nella modalità "consegna animale - toelettatura - ritiro animale", utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

È consentita l'attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

BIBLIOTECHE, MUSEI, ISTITUTI CULTURALI

Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico di musei, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali.

In Emilia-Romagna è consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio.

SERVIZI ALLA PERSONA

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione delle lavanderie (anche industriali) e dei servizi di pompe funebri e attività connesse.

MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI

Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (esempio: feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).

CHIESE, CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, CIMITERI

L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza tra persone di almeno un metro.

Sono sospese le cerimonie civili e religiose.

Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

In Emilia-Romagna è consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

BANCHE E ASSICURAZIONI

Sono garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

ACCESSO DEI PARENTI AL PRONTO SOCCORSO, RSA, STRUTTURE RESIDENZIALI

È vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

In Emilia-Romagna sono sospese le visite agli ospiti delle strutture sociosanitarie residenziali per persone non autosufficienti.

NIDI, SCUOLE E UNIVERSITA'

Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Sono sospesi i viaggi d'istruzione, gli scambi, i gemellaggi, le visite guidate, le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche.

I dirigenti scolastici attivano modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

CONCORSI

Sono sospese le procedure concorsuali private, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza.

I concorsi **pubblici** sono sospesi.

ESAMI DI GUIDA

Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta la proroga a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione di tale sospensione.

La versione integrale delle due Ordinanze è disponibile ai seguenti link:

[n. 73 del 28 aprile 2020 \(pdf, 109.05 KB\)](#) e n. [74 del 30 aprile 2020 \(pdf, 125.89 KB\)](#)

▶ **Ministero degli Interni: on line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 Maggio e la circolare ai Prefetti.**

▶ Dalla serata di domenica 3 Maggio, è disponibile on line sul sito del Ministero degli Interni il **modello di autodichiarazione** per gli spostamenti dal 4 maggio 2020. Può essere ancora utilizzato il precedente modello **barrando le voci non più attuali**.

L'autodichiarazione è comunque in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

▶ Sempre nella serata del 3 Maggio, è stata pubblicata una **Circolare indirizzata ai Prefetti sulle misure della Fase 2**, che fornisce - fra le altre - **indicazioni sui controlli relativi alle attività produttive, industriali e commerciali**. A tal fine si invitano i Prefetti *“nell’ambito del coordinamento e della pianificazione delle attività finalizzate a garantire una attenta vigilanza sulla attuazione delle misure di contenimento e di contrasto dell’emergenza da Covid-19 all’interno delle aziende, a programmare specifici servizi di controllo. A tal fine potranno essere costituiti nuclei a composizione mista che prevedano l’apporto, in sede di verifica e accertamento, nell’ambito delle rispettive competenze, il personale delle articolazioni territoriali del **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**, dell’**Ispettorato Nazionale del Lavoro** e del **Comando Carabinieri per la tutela del lavoro**, nonché delle **Aziende Sanitarie Locali**.”*

L'obiettivo del nuovo quadro di regole, si spiega nel documento, è **trovare un punto di equilibrio tra la salvaguardia primaria della salute pubblica e l'esigenza di contenere l'impatto delle restrizioni sulla vita dei cittadini, tra il sostegno al riavvio del sistema economico produttivo e la sicurezza dei lavoratori**. Al seguente link, il testo della circolare del Ministero dell'Interno:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circolare_2_maggio_2020.pdf

NB. Si invitano le aziende ad attenersi allo scrupoloso rispetto del **Protocollo condiviso per le misure di contenimento del contagio sottoscritto lo scorso 24 Aprile fra Governo e parti sociali**, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori; si ricorda che **la non corretta applicazione del Protocollo, comporta l'immediata sospensione dell'attività, fino al ripristino di eventuali carenze riscontrate**.



**Per informazioni e/o comunicazioni,
contattare i nostri Uffici al numero telefonico 0547-642518
oppure inviare una mail di segnalazione a segreteria@retepmiromagna.it**

**Clausola di
esclusione di
responsabilità**

Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.